

REGOLAMENTO (CEE) N. 3592/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1987

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3129/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3129/87 della Commissione⁽⁴⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3129/87 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3129/87 sono fissate, sulla base delle offerte presentate sino al 23 novembre 1987, ai livelli seguenti:

1. Qualità 15.07 A I a) in imballaggi di 5 litri o meno : 55,00 ECU/100 kg.
2. Qualità 15.07 A I a) in imballaggi di oltre 5 litri : 90,67 ECU/100 kg.
3. Qualità 15.07 A II a) in imballaggi di 5 litri o meno : 55,00 ECU/100 kg.
4. Qualità 15.07 A II a) in imballaggi di oltre 5 litri : 91,25 ECU/100 kg.
5. Qualità 15.07 A II b) in imballaggi di 5 litri o meno : 14,00 ECU/100 kg.
6. Qualità 15.07 A II b) in imballaggi di oltre 5 litri : — ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 296 del 21. 10. 1987, pag. 10.